

Verbale di Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione il Risveglio

In data 30/04/2024, alle ore 18:00 si è riunita per via telematica, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Culturale Il Risveglio, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma capitolo dell'atto costitutivo e come previsto dall'Articolo n.7 dello Statuto Associativo, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Daniela Serao, che, constatato la presenza di n. 48 soci aventi diritto al voto su n. 62 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato) **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'atto costitutivo e come previsto dall'articolo 7 dello Statuto dell'Associazione, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Sig.ra Conti Manuela

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda la modifica dello Statuto Associativo al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che tale adeguamento viene posto dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e che **la modifica è fondamentale per acquisire la forma di Associazione di Promozione sociale e entrare a far parte del registro provinciale delle Aps, oltre che per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).**

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di nuovo Statuto.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di trasformare l'associazione in una APS.

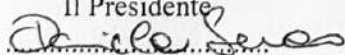
Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

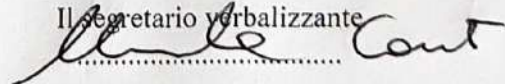
Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) e di registro.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19,30.

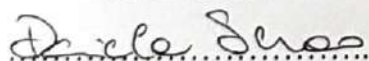
Il Presidente


Il segretario verbalizzante


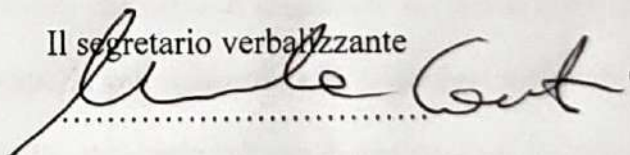
ASSEMBLEA STRAORDINARIA ASSOCIAZIONE CULTURALE IL RISVEGLIO DEL 30/04/2024 SOCI
PARTECIPANTI:

Serao Daniela	Cavalli Antonio	Conti Manuela
Sili Cristina	Gobbo Matteo	Pellegrini Cristina
Boccardi Cristina	Vinciarelli Vera	Bongini Maurizio
Grieco Massimo	Maestrini Michaela	Andrei Roberto
Venturi Linda	Canessa Mariantonietta	Scalici Sara
Medaglini Alessandro	Peccianti Vanda	Marchini Fiorella
Dal Corso Arianna	Elena Biz	Pol Fiorella
Ballarin Laura	Facchin Antonella	Colautti Giovanni
Palma Rossana	Isabelle Cavalli	De Lazzari Bruna
Mistro Marina	Riva Tiziana	Caraceni Elena
Borgonovi Gianluca	Moretto Lorenzo	Cazzin Francesco
Tonini Giovanna	Dal Bono Massimo	Silvia Cucciniello
Guidi Sara	Pascoletti Oliver	Pascoletti Elliot
Sandhu Jasmeet	Bossa Bruno	Barra Gabriella
Gazzei Veronica	Bindi Silvia	Ballati Rossana
Cocolla Antonella	Fusi Fosco	Sabina Mannucci

Il Presidente


.....

Il segretario verbalizzante


.....

STATUTO

"Associazione Culturale Il Risveglio - Aps"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione

"Associazione Culturale il Risveglio Aps (in forma estesa Associazione Culturale Il Risveglio – Associazione di promozione sociale)", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Grosseto e con durata indeterminata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di sviluppo economico. L'obiettivo principale è quello di perseguire ed attuare nell'individuo e tra gli esseri umani un sereno equilibrio, tra corpo, mente e spirito attraverso la sensibilizzazione alla cura della salute psicofisica, l'accrescimento della consapevolezza individuale, la meditazione e l'applicazione di tutte le eventuali pratiche che favoriscano un corretto rapporto tra il corpo e la mente e la loro integrazione. Di divulgare e attuare modi di vita più semplici e maggiormente connessi alle esigenze biologiche, in sintonia con la natura e sulla base di una vera conoscenza del sé. Di costituire un punto di riferimento, di aggregazione, di confronto tra diverso orientamenti personali, culturali, pragmatici diretti alla ricerca di modi naturali di vita e di rapporto con il mondo. L'Associazione è un movimento etico e culturale che cerca di migliorare la qualità della vita delle persone, assumendo il ruolo di centro per la promozione, la valorizzazione e la diffusione della cultura dello star bene e dell'equilibrio, della prevenzione delle malattie, attraverso lo Yoga, la meditazione, il Qi-gong e una sana alimentazione

L'associazione si basa sui seguenti principi inderogabili:

1. Promuovere e sostenere attività e manifestazioni per la divulgazione e la valorizzazione della cultura dello star bene e la conoscenza del sé.

- 
2. Promuovere incontri tra gli associati per favorire i rapporti interpersonali, la reciproca collaborazione e conoscenza;
 3. Organizzare e promuovere incontri con attività didattica dedicati alla meditazione, allo yoga, al Qi-gong e al Tai-chi e una sana alimentazione;
 4. Promuovere la pubblicazione di giornali, di riviste, libri, manifesti ed opuscoli anche su social e web, la visione di film, l'ascolto di diversi supporti musicali e pratiche di rilassamento e massaggi;
 5. L'organizzazione e la partecipazione a convegni, corsi, seminari, mostre, dibattiti, conferenze, manifestazioni pubbliche in genere, con possibilità, qualora fosse necessario di fornire ospitalità ai soci partecipanti in strutture proprie e/o di terzi;
 6. L'organizzazione di viaggi culturali, a piedi e/o con mezzi di trasporto, escursioni e soggiorni;
 7. La conduzione di fondi agricoli esclusivamente a carattere biologico;
 8. Promuovere contatti e forme di aggregazione con altre realtà sensibili agli stessi scopi dell'associazione.
 9. Assicurare la formazione dei propri associati, garantendo loro la possibilità di apprendere le competenze e le qualifiche necessarie a poter svolgere attività di meditazione, yoga, Qi-gong e Tai-chi ;
 10. Garantire con continuità e nel tempo, alla comunità della provincia di Grosseto, l'informazione e la presenza di persone qualificate a svolgere le attività di meditazione, yoga, Qi-gong e Tai-chi.
 11. Mettere in evidenza in ogni occasione le connessioni tra istituzioni, associazioni locali sensibili agli stessi scopi, territorio e cultura.

L'attività dell'associazione si esplica mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, indicate al comma 1 dell'art.5 Dlgs 117/17 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Perseguendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo scopo di:

- A) Promuovere l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- B) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- C) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- D) favorire processi per l'inclusione e la coesione sociale;

L'associazione intende altresì:

- a) Organizzare convegni, manifestazioni, seminari al fine di promuovere lo scambio culturale il dibattito e l'aggiornamento tra le persone;
- b) Promuovere forme di comunicazioni, di dibattiti e di confronto culturale sui temi di proprio specifico interesse;
- c) Promuovere la cultura dello star bene e della conoscenza del sé attraverso l'informazione sul web e la diffusione attraverso sociali e siti internet;
- d) Organizzare la gestione di attività di servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dell'associazione esercitando, se nel caso, in via meramente marginale, attività di natura commerciale, nei limiti consentiti dalle leggi anche con specifico riferimento alle norme di natura fiscale, al fine di garantire un processo di autofinanziamento dell'associazione.

Per il perseguimento delle suddette finalità l'associazione intende svolgere le attività previste dal decreto legislativo n.117 del 3/7/2017 all'art.5, in particolare ai punti:

- d) attività culturali di interesse sociale con finalità formativa ed educativa;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Nella realizzazione dei suoi scopi l'associazione s'impegna a osservare il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali a eccezione di quelle a esse direttamente connesse, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, curando anche l'edizione di stampe periodiche e non, come pure la redazione e pubblicazione di blog e siti web, oltre a:

- tenere corsi di formazione, stage, Summer school, seminari;

- la creazione di circuiti informativi locali (con particolare attenzione alla valorizzazione dello Yoga, della meditazione, del Tai-chi e del Qi-gong, anche attraverso azioni co-progettate che diano a tutti i membri la possibilità di partecipare alle strategie di valorizzazione, ognuno per le proprie competenze e specificità;
- azioni di informazione ed educazione nei confronti della comunità locale, a partire dal coinvolgimento e dalla sensibilizzazione degli istituti scolastici;
- la definizione di politiche di promozione territoriale coordinate;
- organizzare eventi, convegni e ogni iniziativa culturale, editoriale e digitale utile agli scopi sociali;
- stipulare accordi, convenzioni, partnership;
- collaborare con enti, pubblici e privati, e organizzazioni italiane e internazionali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei suoi fini.
- creare occasioni di incontro con le comunità locali, associative e non.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Oltre ad attività di tipo divulgativo, l'Associazione realizzerà gli obiettivi sopra descritti mediante progetti mirati individuando ed accreditando anche realtà produttive congrue esterne all'Associazione in grado di attuarli. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi -attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Per lo svolgimento delle suddette attività, svolte in favore dei propri associati e di terzi, l'associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito degli associati o delle persone aderenti ad eventuali enti associati. In caso di necessità, ha facoltà di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente. E' riconosciuta la possibilità di corrispondere agli operatori il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione all'attività prestata, preventivamente autorizzate congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

L'associazione ha carattere nazionale e può prevedere un'articolazione territoriale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione, anche on-line:

- le persone fisiche;
- gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e in particolare quelli con fini ambientali, culturali, di promozione turistica e sociale;
- gruppi di Acquisto Solidale senza fini di lucro;

che si riconoscono e sottoscrivono la Carta dei Valori dell'Associazione, ne accettano e rispettano lo Statuto, sottostanno al suo regolamento, versino una quota annuale e che possono validamente contribuire alle finalità della stessa con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo, anche via e-mail o per posta ordinaria, una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, oltre che di condividere le finalità dell'associazione e di voler contribuire alla loro realizzazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che

delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati si distinguono in:

- associati promotori,
- associati ordinari,
- associati sostenitori
- associati ad honorem.

Gli associati promotori sono le persone fisiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo, nonché quelli che, su indicazione del Presidente, in considerazione di meriti eccezionali acquisiti nel percorso formativo dell'associazione medesima, verranno deliberati come tali dal Consiglio Direttivo entro due anni dalla data di costituzione dell'associazione. Gli associati ordinari sono le persone fisiche e le persone giuridiche che chiedono di iscriversi all'associazione. Sono soci sostenitori coloro che non prestano la propria attività di volontariato, ma giovano all'Associazione corrispondendo la quota associativa stabilita dall'assemblea per i soci sostenitori e contribuzioni volontarie straordinarie. Non hanno diritto di voto in assemblea degli associati, per la quale svolgono una funzione di consulenza e supporto alle attività associative. Gli associati ad honorem sono le persone fisiche che si sono distinte per capacità e merito negli ambiti dello scopo sociale dell'associazione o che l'hanno sostenuta in vario modo. A differenza degli associati promotori e degli associati ordinari, gli associati ad honorem non hanno diritto di voto in assemblea degli associati, per la quale svolgono una funzione di consulenza e supporto scientifico sulle attività associative.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- frequentare i locali dell'Associazione;

Luigi...

Dei...

Luigi...

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato e recesso)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

ono organi dell'associazione:

- l'Assemblea,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente e il Vicepresidente.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un (1) associato. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea deve indicare il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, e deve essere spedita mediante e-mail o per posta ordinaria almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

Dele' an

Darile Seno

*8
J. de Car*

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'assemblea può essere svolta nei modi ordinari in presenza oppure anche telematicamente attraverso l'ausilio di programmi di video chiamata e video scrittura.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica

avv. enr

Daniela Sere

Anna Cont'

dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre (3) e sette (7), nominati dall'Assemblea per la durata di tre (3) anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: un terzo tra gli associati ordinari e due terzi tra gli associati promotori.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi in presenza e contemporaneamente avere consiglieri presenti telematicamente attraverso l'ausilio di programmi di video chiamata e video scrittura.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità del voto prevale il voto di chi presiede.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Luigi...

Daniela Sero

Anna Costa

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10 - Il Segretario

All'interno del Consiglio Direttivo viene nominato il Segretario con l'incarico della tenuta dei libri e dei documenti dell'Associazione e di supportare il Presidente.

Art. 11 - Comitato di Esperti

L'Associazione può decidere di dotarsi di un Comitato di Esperti, composto da persone, associate e non, che si siano distinte per capacità e meriti negli ambiti propri dello scopo sociale dell'Associazione o che l'abbiano sostenuta in vario modo. L'attività del Comitato sarà normata da un apposito regolamento.

Art. 12 - Incarichi operativi

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può nominare gruppi di lavoro ovvero strutture di supporto alla propria attività, nonché conferire incarichi operativi quali: Segretario Generale, Tesoriere, Coordinatore di comitati territoriali, Responsabile della comunicazione, Coordinatori macro-aree territoriali.

Il Segretario Generale verbalizza le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nelle attività esecutive necessarie per l'amministrazione dell'Associazione. Cura, inoltre, la tenuta del Libro degli Associati, del Libro Verbali dell'Assemblea degli Associati e del Libro Verbali del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, redige i bilanci e riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque

Statuto dell'Associazione Culturale il Risveglio Aps

[Handwritten signatures]

denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Carrelli

Daniela Devo

Anna Corti

libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati, come da art. 4 hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal

Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, scritto ed approvato

Grosseto, il 30/04/2024

Firma

Daniela Scias

Firma

Cavalli ant

Firma

Luca Corti

VERSATI € REG TO A GROSSETO
IN DATA *7/5/2f* IL
c/o *FS ente* AL N. *758* MOD. *30*

Direzione Provinciale di Grosseto
Ufficio Territoriale di Grosseto

